



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la Legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il Piano di gestione per la deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, e alla dimensione minima della maglia della rete utilizzata, trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza;

VISTO il decreto direttoriale del 19 maggio 2011 che adotta il Piano nazionale di gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9;

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 che istituisce "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";

VISTO in particolare l'art. 13 del suddetto regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondità per l'uso



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art.19 del regolamento stesso;

VISTO il Reg. (CE) della Commissione del 4 ottobre 2011, n. 988/2011 recante deroga al Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia (GSA 9);

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È adottato il Piano di gestione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella zona GSA 9 in deroga alla distanza minima dalla costa e la profondità minima.

2. L'attività di pesca di cui al comma 1. è svolta in ottemperanza alle regole indicate dal Piano di gestione di seguito elencate:

- I permessi speciali per la pesca del rossetto sono concessi esclusivamente per le imbarcazioni di cui all'elenco allegato al Piano di gestione;
- le imprese armatrici autorizzate hanno l'obbligo, per ogni giornata di pesca, di compilare il giornale di bordo di cui al Reg. CE) 1224/2009; lo stesso deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui l'attività di cattura è negativa;
- le imprese armatrici autorizzate hanno l'obbligo di compilare i questionari predisposti dagli organismi scientifici incaricati di svolgere le attività di monitoraggio;
- è fatto divieto di detenere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli autorizzati;
- la pesca è autorizzata per un periodo di 60 giorni a partire dal 1° novembre fino al 31 marzo, a meno che l'attività non subisca limitazioni sulla base dei risultati del monitoraggio scientifico;
- la pesca è autorizzata da un'ora prima dell'alba fino ad 1 ora dopo il tramonto. La pesca in orario notturno e con fonti luminose è proibita;
- non è consentito l'utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri;
- è consentito l'uso di una maglia della rete di apertura compresa fra 3 e 5 millimetri;
- la pesca è consentita nelle aree del Compartimento marittimo di iscrizione della nave, entro una distanza di tre miglia dalla costa;
- è proibita la pesca sulle praterie di Posidonia;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- la cattura accidentale di altre specie giovanili dovrà essere contenuta in una frazione inferiore al 2% in peso e gli esemplari eventualmente catturati dovranno essere rilasciati vivi in mare. Catture accessorie non dovranno eccedere il 10% del peso delle catture totali giornaliere, dovranno essere registrate nel giornale di bordo e riportate all'organismo incaricato del monitoraggio;
 - è proibita la cattura e lo sbarco di novellame di sardina e di cicerello ed eventuali catture accidentali dovranno essere rigettate in mare.
3. Il Piano di gestione ha durata triennale.
4. L'Organismo di gestione ha l'obbligo di intervenire nei casi in cui ricorrano le condizioni previste al punto 5.4 del Piano di gestione.

ARTICOLO 2

1. E' istituito l'Organismo di gestione che è responsabile della corretta ed efficiente esecuzione del Piano di gestione. L'Organismo di gestione è costituito da:
- un rappresentante per ciascuna Regione,
 - un rappresentante delle Associazioni di categoria per ciascuna regione,
 - un rappresentante dei pescatori autorizzati per ciascuna regione,
 - due rappresentanti dell'organismo di monitoraggio per ciascuna regione, di cui uno con competenze in materie biologiche ed un altro con competenze in materia economiche,
 - un rappresentante per ciascuna Direzione marittima, responsabili per l'attività di controllo,
 - un rappresentante della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Con successivo decreto direttoriale saranno indicati i componenti dell'Organismo di gestione.
3. L'Organismo di gestione, inoltre, esamina il Rapporto annuale predisposto dall'Organismo scientifico responsabile per l'attività di monitoraggio, propone le eventuali modifiche per il rinnovo del Piano e dà esecuzione alle misure pre-negotiate di cui al punto 5.4 del Piano di gestione.

ARTICOLO 3

1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura rilascia i permessi speciali per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) alle imprese armatrici delle imbarcazioni inserite nell'elenco allegato al Piano di gestione.

ARTICOLO 4

1. L'Università di Genova per la regione Liguria e l'ARPAT per la regione Toscana, sono gli organismi scientifici responsabili del monitoraggio.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2. Per la campagna di pesca 2011/2012 gli organismi responsabili del monitoraggio entro il 30 novembre trasmettono alle Regioni ed alla Direzione Generale della pesca, un unico documento contenente il piano di lavoro in esecuzione del punto 5.3 del Piano di gestione.

Per le successive campagne di pesca, il predetto documento deve essere inviato entro il 30 ottobre.

3. Le attività di monitoraggio saranno svolte in esecuzione di quanto previsto al punto 5.3 del Piano di gestione.

Il presente provvedimento è divulgato tramite l'affissione all'albo degli Uffici marittimi delle regioni Toscana e Liguria e sul sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 27 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate